



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

PUBBLICAZIONE ELENCO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO ANNO 2023

IL CAPO SETTORE TECNICO

Visto l'art 10 della legge nr. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il comma 2 del predetto art. 10 il quale prevede che i Comuni provvedano a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e che lo stesso venga aggiornato annualmente;

Vista la Legge nr. 155/2021, art 3, c. 3, la quale ha previsto l'approvazione, da parte dei Comuni, degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco e le relative perimetrazioni di cui all'art 10, c. 2, della Legge nr. 353/2000;

RENDE NOTO

Che le aree interessate da eventi incendiari occorsi nell'anno 2023 non sono presenti in quanto nel territorio comunale non si sono verificati incendi.

La relazione sul catasto incendi viene pubblicata a decorrere dal giorno 02/04/2024 per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio ai fini di eventuali osservazioni.

I cittadini e/o i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, enfiteusi, etc.), possono presentare le proprie osservazioni, nei suddetti 30 giorni. Le osservazioni devono essere indirizzate al Comune di Catenanuova, III Settore Tecnico, e dovranno essere presentate per iscritto al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo@comune.catenanuova.en.it, oppure spedite tramite posta.

Decorso tale termine le osservazioni presentate, entro i termini, saranno valutate, ed entro i sessanta giorni successivi saranno approvati gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Al presente avviso viene allegata la relazione sui suoli percorsi da incendi nell'anno 2023 avente esito negativo.

Catenanuova, li 31/03/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico





COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA

CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
CATASTO INCENDI 2023

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI
BOSCHIVI

Legge 21 Novembre 2000, nr. 353

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro nr. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede – al comma 2 dell'articolo 10, l'obbligo per i Comuni di censurare i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Tali vincoli sono distinti in:

a) Vincoli quindicennali

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulate entro quindici anni dall'evento.

b) Vincoli decennali

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

c) Vincoli quinquennali

Sulle medesime aree percorse dal fuoco è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Successivamente, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22/10/2007 ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo

di censure I soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificate dalla Regione.

2. METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del “catasto” e pertanto l’approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

Al fine di redigere il CATASTO delle AREE percorse dal fuoco per l’anno 2023, si è fatto uso delle seguenti cartografie numeriche:

- Cartografia catastale estrapolati da SISTER;
- Dati censuari catastali e colturali ricavati dalle visure effettuate tramite SISTER;
- Cartografia degli incendi del portale Sistema Informatico Forestale NUOVO WEBGIS del Corpo Forestale.

Sulla base di questi elementi si è generato, il catasto delle aree percorse dal fuoco, in linea con la normative vigente per la prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. 353/2000.

Nell’anno 2023 non si è verificato un incendio nel territorio comunale.

Procedura per l’Approvazione

Ai sensi dell’articolo 10, comma2, della Legge 353/2000 gli elaborati del catasto incendi devono essere pubblicati all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi, period all’interno del quale chiunque può presentare osservazioni.

Successivamente dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

Tanto si doveva per dovere d’ufficio.

Il Responsabile del Settore Tecnico

